



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 398

1° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 12 febbraio 2025

INDICE**Commissioni permanenti**

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (2^a antimeridiana) (*)</i>		

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un 2^o supplemento.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-laC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 12 febbraio 2025

Plenaria

282^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1337) *Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà con la votazione delle proposte emendative segnalate dai Gruppi riferite all'articolo 1 del decreto-legge.

Fa presente altresì che eventuali proposte non segnalate dai Gruppi, ma identiche ad emendamenti segnalati saranno comunque poste congiuntamente in votazione con i medesimi. Eventuali proposte afferenti alla materia trattata da una proposta segnalata, qualora riformulate in un testo identico alla stessa, saranno del pari poste congiuntamente in votazione.

La Commissione prende atto.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.2 (testo 2).

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.2 (testo 2) viene respinto dalla Commissione.

Previo parere contrario della relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e del ministro CIRIANI, viene respinto anche l'emendamento 1.7.

Previo parere favorevole della relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e del ministro CIRIANI, la Commissione approva l'emendamento 1.10.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sulla proposta 1.25 (testo 2).

L'emendamento 1.25 (testo 2) viene quindi ritirato dai proponenti.

Previo parere contrario della relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e del ministro CIRIANI, viene respinto l'emendamento 1.34 (previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo di appartenenza, del senatore GIORGIS (*PD-IDP*)).

A seguito del parere contrario della relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e del ministro CIRIANI, sono invece ritirati dai proponenti gli emendamenti 1.35 e 1.36.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento 1.1000.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.46 subordinatamente ad una riformulazione di cui dà lettura.

Il ministro CIRIANI si pronuncia in senso conforme al relatore.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nell'osservare che l'emendamento appare di tenore identico ad altre proposte (come ad esempio gli emendamenti 1.0.17 (testo 2), 2.27, 2.28 e 3.0.2), si pone problematicamente sulla riformulazione proposta dal relatore, che potrebbe penalizzare eccessivamente i piccoli comuni.

Come notato, infatti, anche dall'ANCI, la legge prevede che, per non incorrere nella revoca dei fondi messi a disposizione, i termini siano determinati assumendo a parametro le aggiudicazioni degli appalti. Tuttavia, la riformulazione proposta, nell'espungere la lettera *b*) dal testo dell'emendamento 1.46, andrebbe a incidere negativamente proprio sugli enti locali di piccole dimensioni.

Alle osservazioni formulate dal senatore Giorgis si associa il senatore MANCA (*PD-IDP*).

Il PRESIDENTE, preso atto dei rilievi formulati dai senatori Giorgis e Manca, dispone infine l'accantonamento dell'emendamento 1.46, unitamente alle identiche proposte 1.0.17, 2.27, 2.28, 3.0.2 e 7.0.5.

Apprezzate le circostanze, dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti 1.0.18, 3.84, 3.0.1, 7.22 e 7.104 in quanto, pur non identici nel testo, risultano vertenti sulla stessa materia.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.49 subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti (1.49 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il ministro CIRIANI si pronuncia in senso conforme al relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 1.49 (testo 2) è approvato.

Su proposta del PRESIDENTE, viene quindi deliberato l'accantonamento dell'emendamento 1.54.

A seguito del parere contrario del relatore DELLA PORTA (*Fdi*) e del ministro CIRIANI, sono invece ritirati dai proponenti gli emendamenti 1.56 e 1.59.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) ed il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.67.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) dissente dal parere contrario formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo, in quanto, a suo avviso, sarebbe opportuno, soprattutto con riferimento al personale amministrativo non docente delle Università, lasciare aperte almeno le graduatorie delle procedure concorsuali effettuate in tempi recenti.

Il Governo, invece, sembra operare, attraverso il parere contrario poc'anzi formulato, un'incomprensibile scelta di principio, bloccando indistintamente tutte le graduatorie, per affidarsi all'eventuale espletamento di nuove procedure concorsuali con connessi oneri finanziari, accettando il rischio di privare le università, in caso di eventuali ritardi ovvero di indisponibilità delle risorse finanziarie richieste, del personale necessario a sostenere le relative amministrazioni.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sull'emendamento 1.67.

Posto ai voti, l'emendamento 1.67 è respinto.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del ministro CIRIANI, è invece approvato l'emendamento 1.69.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.75 e 1.77.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, si pone criticamente sul parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Con separate votazioni, gli emendamenti 1.75 e 1.77 sono respinti.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.83, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti (1.83 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il ministro CIRIANI si associa al parere del relatore.

Il PRESIDENTE osserva che, in quanto vertenti su analoga materia, gli emendamenti 1.84, 1.88, 1.89 e 1.0.4 potrebbero essere valutati favorevolmente, qualora riformulati in un testo identico a quello dell'emendamento 1.83 (testo 2), facendosi così luogo ad una votazione congiunta.

I presentatori delle proposte 1.84, 1.88, 1.89 e 1.0.4 accolgono l'invito della Presidenza e riformulano i rispettivi emendamenti in un testo identico a quello della proposta 1.83 (testo 2) (1.84 (testo 2), 1.88 (testo 2), 1.89 (testo 2) e 1.0.4 (testo 2), pubblicati in allegato).

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) e il ministro CIRIANI esprimono parere favorevole sugli emendamenti 1.84 (testo 2), 1.88 (testo 2), 1.89 (testo 2) e 1.0.4 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.83 (testo 2), 1.84 (testo 2), 1.88 (testo 2), 1.89 (testo 2) e 1.0.4 (testo 2) sono approvati.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.85 e 3.37, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti (1.85 (testo 2) e 3.37 (testo 2), pubblicati in allegato).

Il ministro CIRIANI si associa al parere del relatore.

I senatori MANCA (*PD-IDP*) e MAGNI (*Misto-AVS*) lamentano l'ambito eccessivamente ristretto della riformulazione proposta, che di fatto darebbe luogo ad un regime eccezionale in favore della regione Molise, regione che non ha ancora approvato i propri bilanci consuntivi a partire dal 2022, vulnerando profondamente il principio di omogeneità del sistema contabile regionale.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) precisa che la riformulazione proposta mira a favorire esclusivamente le assunzioni di personale in capo alla regione Molise.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di accantonare gli emendamenti 1.85 (testo 2) e 3.37 (testo 2).

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.86.

Con riferimento alla predetta proposta, il ministro CIRIANI si rimette alle determinazioni della Commissione.

Il PRESIDENTE osserva che, in quanto vertente su analoga materia, anche l'emendamento 1.87 potrebbe essere valutato favorevolmente qualora riformulato in un testo identico a quello dell'emendamento 1.86.

I presentatori dell'emendamento 1.87 accolgono l'invito della Presidenza e riformulano la proposta in un testo identico a quello dell'emendamento 1.86 (1.87 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica, osservando che una pubblica amministrazione efficiente non può reggersi principalmente sul lavoro gratuito prestato dai dirigenti in quiescenza.

Replicano il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il PRESIDENTE, osservando che la norma oggetto degli emendamenti in questione è comunque vigente da oltre 10 anni.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.86 e 1.87 (testo 2) sono approvati.

Accogliendo l'invito del relatore DELLA PORTA (*FdI*), l'emendamento 1.94 viene ritirato dai proponenti.

Viene altresì ritirato dai proponenti l'emendamento 1.97.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sugli identici emendamenti 1.98 e 1.99.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si pone criticamente sugli orientamenti sino ad ora espressi dai relatori e dal rappresentante del Governo, che appaiono decisamente incoerenti e che rischiano di menomare a tal punto gli apparati della pubblica amministrazione da compromettere l'erogazione dei servizi essenziali.

Posti contestualmente in votazione, gli identici emendamenti 1.98 e 1.99 sono respinti.

Accogliendo l'invito del relatore DELLA PORTA (*FdI*) e prendendo altresì atto del parere contrario espresso dal ministro CIRIANI i proponenti ritirano l'emendamento 1.101.

Il ministro CIRIANI esprime parere contrario sulle proposte 1.102 e 1.107, precisando che, ancorché il dicastero interessato fosse di avviso favorevole, il Ministero dell'economia e delle finanze si è pronunciato in senso opposto.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) invita la Commissione a valutare l'accantonamento delle proposte al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il ministro CIRIANI si dichiara disponibile ad approfondire ulteriormente le problematiche sottese ai due emendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento 1.102, nonché degli identici emendamenti 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108.

Prendendo atto del parere contrario espresso dai RELATORI e dal rappresentante del GOVERNO, il senatore LIRIS (*FdI*) ritira l'emendamento 1.124.

Previo parere favorevole del relatore DELLA PORTA (*FdI*) e del ministro CIRIANI, sono quindi approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.126 e 1.129.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.131 (testo 2).

I senatori GIORGIS (*PD-IDP*) e MANCA (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, reputano incomprensibile il parere contrario poc'anzi reso, in quanto la proposta mira a consentire ai piccoli comuni di poter disporre di segretari comunali, attingendo alle eccedenze presenti nei comuni di maggiori dimensioni, senza alcun onere aggiuntivo.

Il PRESIDENTE, nell'osservare che anche il Gruppo della Lega sembrerebbe essere orientato a valutare positivamente l'emendamento, ne dispone il momentaneo accantonamento.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.132.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta è altresì identica agli emendamenti 1.133 e 1.134. Inoltre, anche le proposte 1.0.21 e 2.01 potrebbero essere valutate favorevolmente qualora riformulate in un testo identico all'emendamento 1.132.

I proponenti degli emendamenti 1.0.21 e 2.0.1 accolgono l'invito del Presidente e riformulano le rispettive proposte nel senso da questi indicato (1.0.21 (testo 2) e 2.0.1 (testo 2), pubblicati in allegato).

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere favorevole sulle proposte 1.0.21 (testo 2) e 2.0.1 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.132, 1.133, 1.134, 1.0.21 (testo 2) e 2.0.1 (testo 2) sono approvati.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere favorevole sugli emendamenti 1.135 e 1.136, a condizione che vengano riformulati nel medesimo testo dell'emendamento 6. 13.

I presentatori degli emendamenti 1.135 e 1.136 accolgono l'invito del relatore e del rappresentante del Governo e riformulano le rispettive proposte nel senso da questi indicato (1.135 (testo 2) e 1.136 (testo 2), pubblicati in allegato).

Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento 6.12 risulta identico all'emendamento 6.13 e che le proposte 1.137 e 11.61 potrebbero essere valutate favorevolmente qualora riformulate in un testo identico all'emendamento 6.13.

I proponenti degli emendamenti 1.137 e 11.61 accolgono l'invito del Presidente e riformulano le proposte nel senso da questi indicato (1.137 (testo 2) e 11.61 (testo 2) pubblicati in allegato).

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere favorevole sugli emendamenti 1.137 (testo 2) e 11.61 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.135 (testo 2), 1.136 (testo 2), 1.137 (testo 2), 6.12, 6.13 e 11.61 (testo 2) sono approvati.

Preso atto del parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, i presentatori ritirano l'emendamento 1.139.

Su proposta del PRESIDENTE, viene invece disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.140.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) ed il ministro CIRIANI esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.142.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede delucidazioni sulla portata modificativa dell'emendamento, che sembrerebbe derogare alle procedure ordinarie in materia di assunzioni.

Il PRESIDENTE precisa che la proposta reca una proroga specifica.

Ad avviso del senatore NICITA (*PD-IDP*), l'emendamento andrebbe comunque riformulato in quanto il testo sembra fissare direttamente un nuovo termine.

Dissente il relatore DELLA PORTA (*FdI*), osservando che la formulazione della proposta appare, per contro, sufficientemente dettagliata.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) osserva che l'emendamento 1.142 sembrerebbe sovrapponibile all'emendamento 1.102, precedentemente accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.142 viene approvato.

Previo parere favorevole del relatore DELLA PORTA (*FdI*) e del ministro CIRIANI, la Commissione approva l'emendamento 1.149.

Accogliendo un invito del relatore DELLA PORTA (*FdI*), gli emendamenti 1.150 e 1.152 sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) ed il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.158.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede delucidazioni sulle motivazioni alla base del parere contrario.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) precisa che la misura recata dall'emendamento risulta già attuata da una specifica direttiva del Ministro della pubblica amministrazione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che si tratterebbe comunque di una fonte subordinata, certamente non in grado di offrire le stesse garanzie offerte da una disposizione di rango primario. Conferma, pertanto, le proprie perplessità.

Posto ai voti, l'emendamento 1.158 è respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 1.163.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta è identica all'emendamento 7.100.

I presentatori degli emendamenti 1.163 e 7.100 ritirano quindi le rispettive proposte, riservandosi di presentare degli ordini del giorno volti a recepirne il contenuto.

Il PRESIDENTE precisa che la proposta 1.0.17 (testo 2) resta accantonata per ulteriori approfondimenti, unitamente all'emendamento 1.1000 dei relatori.

Il ministro CIRIANI conferma essere ancora in corso l'istruttoria sull'emendamento 1.1000.

Il PRESIDENTE osserva quindi che qualora gli emendamenti 1.18, 1.19, 1.21 e 1.102 fossero riformulati come la proposta 1.103 (a sua volta identica alle proposte da 1.104 a 1.108), si potrebbe procedere alla votazione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) dichiara di ritirare l'emendamento 1.102.

I proponenti degli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.21 riformulano quindi le rispettive proposte in un testo identico all'emendamento 1.103 (1.18 (testo 2), 1.19 (testo 2) e 1.21 (testo 2), pubblicati in allegato).

Previo parere favorevole del relatore DELLA PORTA (*FdI*) e del ministro CIRIANI, sono infine posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108.

Si passa alla votazione degli emendamenti segnalati dai Gruppi relativi all'articolo 2.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il ministro CIRIANI formulano parere favorevole sull'emendamento 2.1 subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti (2.1 (testo 2), pubblicato in allegato).

Sono quindi approvati, con separate votazioni, l'emendamento 2.1 (testo 2) e, previo parere favorevole del relatore DELLA PORTA (*FdI*) e del ministro CIRIANI, l'emendamento 2.2.

Accogliendo un invito del relatore DELLA PORTA (*FdI*), gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono ritirati dai proponenti, con riserva di presentare degli ordini del giorno volti a recepirne i contenuti.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il ministro CIRIANI formulano parere contrario sull'emendamento 2.5.

L'emendamento 2.5 viene quindi ritirato dai proponenti.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) e il ministro CIRIANI formulano parere favorevole sull'emendamento 2.9 (testo 2), subordinatamente ad una riformulazione di cui viene data lettura.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si pone problematicamente sulla riformulazione proposta, che appare pleonastica da un lato e, dall'altro, fa perdere al testo la natura di proroga, introducendo, in sua vece, un intervento discrezionale del Ministero degli affari esteri.

Sarebbe allora opportuno, a suo avviso, accantonare momentaneamente la proposta al fine di verificare sia l'assenza di oneri finanziari sia la posizione del Dicastero competente sul punto.

Su proposta del PRESIDENTE, l'emendamento 2.9 (testo 2) viene accantonato.

Previo parere favorevole del relatore DELLA PORTA (*Fdi*) e del ministro CIRIANI viene approvato l'emendamento 2.11.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) invita i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 2.18.

Su proposta del PRESIDENTE, l'emendamento 2.18 viene quindi accantonato.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) e il ministro CIRIANI esprimono parere favorevole sull'emendamento 2.24.

Il PRESIDENTE osserva che, qualora gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16 e 2.25 fossero riformulati come la proposta 2.24 (a sua volta identica alle proposte da 1.104 a 1.108), si potrebbe procedere ad una votazione congiunta.

I proponenti degli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16 e 2.25 accolgono l'invito del Presidente e riformulano le rispettive proposte nel senso da questi indicato (2.14 (testo 2), 2.15 (testo 2), 2.16 (testo 2) e 2.25 (testo 2) pubblicati in allegato).

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) e il ministro CIRIANI formulano parere favorevole sugli emendamenti 2.14 (testo 2), 2.15 (testo 2), 2.16 (testo 2) e 2.25 (testo 2).

Da ultimo, gli identici emendamenti 2.14 (testo 2), 2.15 (testo 2), 2.16 (testo 2), 2.24 e 2.25 (testo 2) sono posti congiuntamente ai voti ed approvati.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) e il ministro CIRIANI esprimono parere favorevole sull'emendamento 2.31, a condizione che venga riformulato in un testo identico a quello della proposta 21.25.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che la riformulazione proposta andrebbe comunque valutata nel merito dai presentatori e della Commissione.

Su proposta del PRESIDENTE, viene infine disposto l'accantonamento degli emendamenti 21.25 e 2.31.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 2.33.

Il PRESIDENTE si pone problematicamente sul parere contrario poc'anzi espresso, ricordando che da precedenti interlocuzioni sembrava emergere un orientamento favorevole.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) osserva che la proposta interviene su una materia particolarmente critica, sollecitando il Governo a compiere ulteriori approfondimenti.

Il ministro CIRIANI si riserva di approfondire ulteriormente la questione.

Viene infine disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.33, nonché dell'identica proposta 2.32.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 2.34.

L'emendamento 2.34 viene quindi ritirato dai proponenti.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 2.37.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) domanda il momentaneo accantonamento della proposta, invitando il Governo ad un ulteriore esame di merito.

Su proposta del PRESIDENTE, viene infine disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.37.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 2.39.

Il ministro CIRIANI esprime quindi parere contrario sul medesimo emendamento, in quanto privo di adeguata copertura finanziaria.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) invita il Governo a proporre delle riformulazioni tali da rendere l'emendamento compatibile con gli attuali vincoli di bilancio. Il testo, infatti, volto ad individuare correttamente l'arco temporale entro il quale erogare i benefici in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, affronta una tematica non divisiva e di natura trasversale.

Su proposta del PRESIDENTE, viene quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.39.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 2.0.8 subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti (2.0.8 (testo 2), pubblicato in allegato).

Ha quindi luogo un breve dibattito fra il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), secondo cui la riformulazione introduce criteri eccessivamente discrezionali, e il relatore DELLA PORTA (*FdI*), che precisa l'ambito e la portata della riformulazione proposta.

Da ultimo, l'emendamento 2.0.8 (testo 2) viene posto ai voti ed approvato.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1337**Art. 1.****1.18 (testo 2)**

PARRINI, MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025” ».

1.19 (testo 2)

BASSO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025” ».

1.21 (testo 2)

TERNULLO, SILVESTRO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025” ».

1.49 (testo 2)

LOREFICE, CATALDI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

« 8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8 il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle Camere una relazione sulle attività svolte e le spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso dell'anno precedente ».

1.83 (testo 2)

GARAVAGLIA, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico, conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo, non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027 ».

1.84 (testo 2)

DE POLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico, conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo, non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027 ».

1.85 (testo 2)

LISEI, SIGISMONDI

All'articolo 3, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-*quinquies* dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fino al 30 giugno 2025 ».

1.87 (testo 2)

LISEI, DE PRIAMO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

« 10-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito con il seguente: "Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione." ».

1.88 (testo 2)

LISEI, ORSOMARSO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui all'articolo 14-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico, conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo, non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027 ».

1.89 (testo 2)

SBROLLINI, MUSOLINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico, conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo, non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027 ».

1.135 (testo 2)

RUSSO, DE PRIAMO

All'articolo 6, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantotto mesi" ».

1.136 (testo 2)

CENTINAIO, BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

All'articolo 6, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantotto mesi" ».

1.137 (testo 2)

CENTINAIO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, TOSATO, SPELGATTI

All'articolo 6, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantotto mesi" ».

1.0.4 (testo 2)

GELMINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Nelle more dell’attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell’incarico di cui all’articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell’incarico di cui all’articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell’incarico, conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo, non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027 ».

1.0.21 (testo 2)

PARRINI, MANCA, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. All’articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: “Fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2025” ».

Art. 2.**2.1 (testo 2)**

TOSATO, SPELGATTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all’articolo 21, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la lettera *hh*) è abrogata.

5-ter. Conseguentemente all’abrogazione di cui al comma 5-bis, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 7, le parole: “L’individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1” sono soppresse;

b) l’articolo 10 è abrogato;

c) all'articolo 23, il comma 5 è abrogato;

d) all'articolo 53, le parole: “, nonché, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10” sono soppresse ».

2.14 (testo 2)

VALENTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera i) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: “entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni”;

b) al secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025” ».

2.15 (testo 2)

CENTINAIO, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera i) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: “entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni”;

b) al secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025” ».

2.16 (testo 2)

TERNULLO, PAROLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera i) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: “entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni”;

b) al secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025” ».

2.25 (testo 2)

DE CARLO, SPINELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera i) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: “entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni”;

b) al secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025” ».

2.0.1 (testo 2)

LOMBARDO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,

n. 25, le parole: “Fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2025” ».

2.0.8 (testo 2)

LISEI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2025, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni è effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ».

Art. 3.

3.37 (testo 2)

TERNULLO, DAMIANI, LOTITO

All'articolo 3, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-*quinqüies* dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fino al 30 giugno 2025 ».

Art. 11.

11.61 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON

All'articolo 6, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: “Entro ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Entro quarantotto mesi” ».
